



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 40 del 10 novembre 2000

sommario a pagina 3

BATTAGLIE DI RETROGUARDIA

Editoriale di Oronzo Cosi

L'ultimo contratto collettivo è stato, a ragione, definito un contratto "ponte" perché crea un collegamento diretto tra il mondo del lavoro della Polizia e quello del restante pubblico impiego.

Abbiamo però sempre sostenuto che la professione dell'operatore di Polizia difficilmente può essere ritenuta simile a quella dell'impiegato.

Come Sindacato Confederale, abbiamo ritenuto giusto intraprendere una lotta perché al poliziotto fossero riconosciuti i benefici correlati a particolari istituti (reperibilità, turno di notte, turno in quinta, operatività).

Ma, inutile farne mistero, non abbiamo mai creduto fino in fondo che questa battaglia potesse sortire un risultato finale di piena equiparazione tra il mondo del Comparto Sicurezza e quello del restante pubblico impiego.

Non lo abbiamo ritenuto possibile perché consapevoli di un fatto drammaticamente evidente, e cioè che questi istituti, i quali per il pubblico impiego rappresentano l'eccezione hanno, per la Polizia, valore di regola.

La reperibilità, ad esempio; potrà capitare una o due volte al mese ad un operatore del settore pubblico, ma capita sicuramente per un numero di molto superiore all'operatore di polizia.

Il "compromesso" che si è raggiunto con la controparte governativa consiste in definitiva in una sorta di composizione bonaria del dissidio.

Al Sindacato interessava far passare (e difatti è passato) il principio che tutto quello che il poliziotto fa in eccedenza alla normale prestazione lavorativa dà diritto ad un riconoscimento; al Governo interessava poter continuare a disporre degli uomini e delle donne della Polizia di Stato in maniera più flessibile rispetto a quella consentita da una meccanica trasposizione delle griglie del pubblico impiego, "sottopagando" le prestazioni aggiuntive.

Il SIULP in particolare ha ottenuto con questo "compromesso" un fine secondario, ma non certo meno importante: costringendo l'Amministrazione ad affrontare una spesa ogni volta che si trova nella necessità di chiedere un'ulteriore prestazione al poliziotto ed avendo l'Amministrazione stessa un budget limitato per questo tipo di intervento, si costringe il dirigente dell'ufficio a mantenere nei limiti essenziali e retribuibili la sua discrezionalità di cambiamento.

Numero 40 del 10 novembre 2000

Il SIULP non ha voluto quindi, come alcuni dicono, "burocratizzare" l'organizzazione del lavoro della Polizia di Stato; ha voluto, viceversa, come è dovere di un sindacato confederale, riconoscere il diritto del lavoratore di polizia di conseguire un emolumento per il lavoro effettivamente prestato, fermo restando il principio che, ove necessario, la sua disponibilità ad ulteriore servizio è illimitata.

Per questo il SIULP ha dato particolare importanza all'istituto introdotto con l'ultimo contratto collettivo e denominato "indennità per cambi turno".

Atteso che l'Amministrazione, per anni, ha modificato nel più totale arbitrio i turni di servizio dei poliziotti, il SIULP ha fortemente voluto un meccanismo che costringesse il dirigente a pagare ogni volta che ritenesse, per validi motivi, di dover cambiare il turno già comunicato al lavoratore entro il venerdì della precedente settimana.

Oggi l'Amministrazione è già in crisi per questo istituto. Da un lato perché è emerso (dato fino a ieri sconosciuto) che i cambi di turno dell'operatore di polizia sono numericamente di gran lunga superiori a quelli che si poteva ritenere.

Dall'altro, perché, nella gestione dei servizi di ordine pubblico, persiste il malcostume di disporre dei lavoratori della Polizia di Stato, per supplire alle carenze delle Forze di Polizia, (Arma dei Carabinieri in testa), le quali spesso non sono in grado (dicono di non essere in grado) di far fronte alle richieste di contributo.

Così a fronte di una richiesta di cento carabinieri per un servizio allo stadio, il Comando Generale fornisce sessanta uomini.

Come far fronte all'esigenza di O.P.? Molto semplice, pescando tra il personale delle Questure e persino delle Specialità, gli altri quaranta uomini, e poco importa se nell'ordine di servizio già comunicato entro il venerdì questi risultavano liberi per la domenica.

Ecco perché il SIULP attribuisce particolare importanza alla salvaguardia del cambio turno, e non è disponibile a nessuna "concessione" in questo punto.

Bisogna resistere ai colpi di coda di un'Amministrazione abituata a gestire uomini come se fossero numeri, arroccata su posizioni di salvaguardia di una mentalità per la quale, pur di non affrontare il problema (esigere professionalità nella gestione del personale ed imporre il rispetto delle percentuali alle altre Forze di Polizia nei servizi di ordine pubblico), continua a sacrificare in maniera irrazionale le proprie energie.

Non è vero quindi che il sindacato ha una visione burocrate della polizia e pretende di "ingessarla" con orari impossibili.

È vero piuttosto che l'Amministrazione della P.S. dimostra sempre di più nei fatti di aspirare ad una innovazione solo in teoria e non in pratica: il sindacato esige invece rispetto delle regole e delle professionalità, esige un'Amministrazione responsabile e capace, in grado anche di imporre, nei confronti di "Comandanti" che custodiscono (quelli sì) gelosamente i propri mezzi e i propri uomini un ruolo che la legge, quella famosa 121 dell'81, le ha attribuito. Esige, infine, che abbia fine il malcostume di far gravare sui sacrifici personali del poliziotto gli effetti dei propri limiti gestionali.

Sono, queste, battaglie di retroguardia, di una burocrazia che si ostina a non riconoscere i diritti dei lavoratori perché restia ad innovarsi; è una battaglia di retroguardia di un apparato in fuga, sconfitto dalla logica ed inadeguato per il tempo attuale; sono gli ultimi, ma strenui tentativi di resistenza al riconoscimento della specifica professionalità del poliziotto, contro i quali il Sindacato deve lottare, senza esitazione alcuna, per una riqualificazione contrattuale del ruolo dell'operatore di polizia e per un rilancio della sua professione in un contesto di regressione a tristi ed inefficaci modelli di sicurezza militari.

n. 40 del 10 novembre 2000

Sommario

- **Importante: il TAR condanna l'Amministrazione a pagare gli straordinari**
- **Lavoratrici a domicilio, il riposo anticipato per maternità**
- **Come lavorare senza rischi al computer D.M. 244/2000**
- **Controllo medico: quali regole deve seguire?**
- **Movimenti Ruolo Dirigenti**

Importante: il TAR condanna l'Amministrazione a pagare gli straordinari

Un'importante vittoria è stata conseguita dal SIULP di Rimini che ha indotto il TAR per l'Emilia Romagna a condannare l'Amministrazione al pagamento di una somma in via provvisoria a favore di alcuni colleghi della Questura di Rimini.

La procedura (censurata dalla Magistratura) che il Dipartimento ha voluto usare nei loro confronti è quella tristemente nota in materia di straordinari: il dirigente autorizza lo straordinario per motivi di servizio, lo ratifica, poi, quando il collega si presenta all'ufficio cassa per ottenerne il pagamento, l'Amministrazione oppone, a giustificazione del suo diniego, il fatto che il pagamento è "in esubero rispetto al monte ore assegnato", disponendo d'ufficio per il recupero compensativo.

Abbiamo sempre sostenuto che lo straordinario autorizzato e ratificato è credito liquido certo ed esigibile; la prassi del ripiego al recupero compensativo è stata tra l'altro estremamente ridotta dal nuovo contratto di lavoro che prevede la possibilità del recupero soltanto per lo straordinario programmato.

Il TAR dell'Emilia Romagna ha quindi accolto le ragioni del SIULP di Rimini, disponendo che la motivazione dell'Amministrazione (esubero monte ore assegnato all'ufficio) va respinta, e condannando la stessa al pagamento, a titolo provvisorio delle somme riconosciute.

Sarà cura della Segreteria Nazionale trasmettere copia integrale dell'ordinanza non appena questa perverrà.

Lavoratrici a domicilio, il riposo anticipato per maternità

Viene meno l'ultimo vuoto legislativo in tema di tutela della maternità: anche le donne che eseguono lavoro a domicilio potranno godere del riposo per gravidanza a rischio. Questo dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il comma 2 (art. 1) della legge 1204 del 1971. Anche la recente introduzione della legge 8 marzo 2000, n. 53 (disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) non aveva portato nessuna innovazione circa la disciplina che tutela le "lavoratrici a domicilio", pur contenendo una serie di disposizioni che certo ampliano i limiti applicativi dell'astensione facoltativa e dei periodi di riposo dal lavoro, specie a fronte delle crescenti esigenze educative e familiari. A regolare il settore delle "lavoratrici a domicilio", impiegate "a cottimo" dalla imprenditoria leggera e artigianale, rimaneva pertanto la legge 30 dicembre 1971 n. 1204, che però prevedeva (art. 1, comma 2), a favore della categoria, l'applicabilità di talune norme soltanto del lavoro dipendente, in tema di assicurazione sociale e di assegni familiari, questa non prevedeva, tuttavia, "l'interdizione anticipata" dal lavoro. La sentenza in questione interrompe un lungo periodo di indifferenza legislativa per il problema, che espose le "lavoratrici a domicilio" ai rischi di una maternità più difficoltosa del previsto. E statuisce che anche alle puerpere "cottimiste" possa essere concesso un periodo di "interdizione" dal lavoro, superiore al normale riconoscimento dei due mesi anteriori al parto. Di conseguenza, consente alle medesime puerpere di beneficiare della indennità giornaliera, che le tolga dall'affanno di mantenere un elevato ritmo lavorativo per conseguire il necessario guadagno. La decisione, che ha consegnato la patente d'incostituzionalità all'art. 1, comma 2, della L. 1204/71, non è fondata tanto sul principio che garantisce eguaglianza e non discriminazione tra situazioni omogenee e parimenti tutelabili, quanto sulla opportunità che una tutela così fondamentale, come quella della maternità, non presenti "vuoti normativi" in nessun settore dell'attività lavorativa. (Corte Costituzionale 360/2000)

Come lavorare senza rischi al computer (D.M. 244/2000)

Diventa più sicuro il lavoro al computer dopo il decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2000. Le linee guida del decreto, predisposto dal Ministro del Lavoro e da quello della Sanità, prevedono una distanza dallo schermo di almeno 50-70 centimetri, sedie con schienale regolabile, illuminazione non eccessiva e fonti luminose fuori dal campo visivo dell'operatore. L'obiettivo principale delle linee guida, per un uso corretto dei videoterminali, è "prevenire l'insorgenza dei disturbi muscolo scheletrici, dell'affaticamento visivo e della fatica mentale che possono

essere causati dall'uso del videoterminale". Così il piano di lavoro deve essere di superficie abbastanza ampia per consentire il posizionamento degli strumenti utilizzati dall'operatore (tastiera, mouse, porta documenti) e mai di colore bianco, per evitare fastidiosi riflessi. Il sedile deve essere girevole, facilmente spostabile e, se necessario dotato di un poggiatesta, per consentire un corretto posizionamento degli arti inferiori. Quanto all'ambiente, per il microclima non sono dettate disposizioni specifiche rispetto a quelle previste per gli uffici, salvo per l'aria, che non deve essere troppo secca per evitare possibili infiammazioni agli occhi.

Controllo medico: quali regole deve seguire?

Abbiamo ricevuto un quesito circa l'obbligo a rispettare le fasce orarie per la visita fiscale anche dopo la prima visita di controllo. Riportiamo di seguito l'estratto di alcune sentenze emesse in merito dalla Cassazione Civile:

"Le sentenze di riferimento sono due. La prima è la n. 1942, emessa dalla Cassazione Civile – Sezione Lavoro – il 10 marzo 1990. Essa conferma il principio, da tempo sostenuto dal SIULP, per il quale il dipendente dopo la prima visita di controllo non è più tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19) stabilita dal D.M. 8.1.85 pubblicato sulla G.U. n. 33 del 7.2.86.

La stessa chiarisce anche quando decade il diritto all'indennità di malattia. Si riportano due stralci:

"A norma dell'art. 5, 14° comma, del D.L. 12 settembre 1983 n.463 (convertito, con modifiche, nella legge n. 638 del 1983), una volta accertato dalla visita del medico di controllo lo stato di malattia del lavoratore e formulato il relativo giudizio prognostico, non sussiste un obbligo del lavoratore di rispettare le fasce orarie di reperibilità ai fini di ulteriori accertamenti domiciliari in ordine al permanere delle condizioni patologiche – e va pertanto escluso che l'assenza del medesimo in sede in una successiva ispezione domiciliare possa comportare decadenza dall'indennità per il periodo di malattia già accertato – atteso il carattere eccezionale della limitazione della libertà di movimento imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità e tenuto anche conto che la persistenza dell'obbligo anzidetto si tradurrebbe nell'imposizione di un forzato riposo quotidiano non sempre compatibile con gli opportuni metodi di cura, quanto ai tempi ed ai luoghi della medesima".

"Ai sensi del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modifiche, nella legge n. 638 del 1983), in correlazione al disposto del decimo comma dello stesso articolo, la decadenza dal diritto all'indennità di malattia è collegata solo alla mancata (ed ingiustificata) presenza del lavoratore in sede di visita di controllo domiciliare – nelle fasce orarie di reperibilità – e in sede di visita collegiale presso poliambulatori

Numero 40 del 10 novembre 2000

pubblici per accertamenti specifici, essendo escluso che a tali visite collegiali siano assimilabili i controlli ambulatoriali per accertamenti generici con riguardo all'evoluzione della malattia dei lavoratori già sottoposti a visita di controllo".

La seconda, di cui si trascrive parte, è della Cassazione Civile, n. 7167 del 1° settembre 1987, dalla quale si evince che l'eventuale limitazione dei giorni di malattia fatta dal medico di controllo, rispetto ai giorni dati dal medico curante, non ha nessuna efficacia.

"L'art. 5, 2° comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (il quale stabilisce che il controllo delle infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda) ha obbligato il datore di lavoro a ricorrere, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della malattia del lavoratore, a strutture pubbliche, tali perciò da offrire garanzie di obiettività, ma non ha assegnato una particolare efficacia probatoria al certificato del medico di controllo, sicché, in particolare, è da escludere che il lavoratore abbia l'ulteriore obbligo di comunicare al datore di lavoro la propria persistente indisponibilità per un periodo successivo a quello indicato nella prognosi del medico di controllo ove questa non coincida, perché più limitata, con quella del proprio medico curante".

PROSPETTO DEI MOVIMENTI RUOLO DIRIGENTI

Nome	Da	A	Decorrenza
P.D. Romaldi Giuseppe	Sett.Polfront Ponte Chiasso	Questura Aosta Vicario	02.11.00
P.D. Veri Raffaele	Questura Varese	Settore Polfront Ponte Chiasso dirigente	02.11.00
P.D. Gisotti Enzo	Comm.to Monza	Questura Varese Dirig. Div. Ant.	02.11.00
P.D. Ricciardi Vincenzo	Questura Milano	Comm.to Monza Dirigente	02.11.00
P.D. Cufalo Antonino	Dia Palermo	Dirig.cent.Pol.crim. serv.cent. prot. Vice cons.minist.	30.10.00
P.D. Rega Gennaro	Questura Avellino	Questura Avellino Vicario	31.10.00
P.D. Lapi Filippo	Questura Milano	Questura Vercelli Vicario	13.11.00
P.D. Loffredo Giuseppe M.	Questura Vercelli	Uff. Ispett. Torino Funz.Ispett.	13.11.00
P.D. Calesini Giovanni	Caps Genova	Questura Genova Vicario	13.11.00
P.D. Gravanese Emanuele	Questura Brescia	Caps Genova Direttore	13.11.00
P.D. Finolli Fortunato	Questura Sondrio	Questura Brescia Vicario	13.11.00
P.D. Di Ruocco Amalia	Questura Roma	Questura Sondrio Vicario	20.11.00
P.D. Greco Angelo	Questura Ravenna	Comp.Polpost Bologna Dirig.	06.11.00
P.D. Stingone Vincenzo	Questura Treviso	Questura Verona Vicario	06.11.00
P.D. Milioni Claudio	Comp. Polpost Bologna	Questura Treviso Vicario	06.11.00
P.D. Gargano Lyda	Dir.cent.pers.serv.concorsi cons.minist.	Dir.cent.AAGG serv.ass.esig.del Fondo Ass. Cons.Ministeriale	13.11.00
P.D. Zonta Tiziano	Questura FO dir.div.amm.	Questura VI dir.div.amm.	20.11.00
Dirig.Sup. Lanzaro	Ufficio Ispettivo Puglia	- Scuola all.agenti Trieste Direttore	20.11.00



Salvatore	Basilicata Bari		
-----------	-----------------	--	--